

Fano, lì 28.01.2021

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 2/2021

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2021 (N. 178 DEL 30/12/2020).

Di seguito le principali novità in materia di lavoro inserite nella **Legge di Bilancio 2021** entrate **in vigore il 1° gennaio 2021**, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

1. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (UNDER 36)

Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti **under 36**, effettuate nel 2021 e 2022, è previsto un **esonero contributivo del 100%** della contribuzione a carico del Datore di Lavoro, per un periodo massimo di **36 mesi** e nel limite massimo di **€ 6.000,00 annui**.

L'esonero è riconosciuto per un periodo di 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero compete alle seguenti condizioni:

- Il Datore di Lavoro non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione e nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- L'incentivo è soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti con il "Quadro Temporaneo" (Temporary Framework) sugli aiuti di Stato (€ 800.000 limite massimo).
- Il lavoratore non deve avere avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi Datore di Lavoro
Si attende Circolare Inps per l'effettiva applicazione.

2. ESONERO PER ASSUNZIONE DI DONNE

Per gli anni 2021 e 2022 è previsto in via sperimentale un beneficio per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, **nella misura del 100% nel limite massimo di € 6.000,00 annui**.

L'esonero si applica ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo di:

- ❖ 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato;
- ❖ 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Queste le condizioni:

- Le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
- Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti con il "Quadro Temporaneo" (Temporary Framework) sugli aiuti di Stato (€ 800.000 limite massimo).

La norma non è chiara se applicabile sia alle assunzioni a tempo determinato che indeterminato, se riguardi tutte le donne o solo donne con specifici requisiti (disoccupate, residenti in particolari aree); si attende pertanto, anche per questa agevolazione, la circolare Inps per l'effettiva applicazione.

3. CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

Il congedo di paternità obbligatorio è prorogato per il 2021 nella **misura di 10 giorni**, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, da fruire entro 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio.

Viene riconosciuta la facoltà al lavoratore di fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante alla madre.

La fruizione del congedo viene estesa anche ai casi di morte perinatale.

4. DECONTRIBUZIONE SUD

La Legge di bilancio estende l'esonero "Decontribuzione Sud" fino al **31 dicembre 2029** e viene modulato come segue:

- ❖ **dal 2021 al 2025 in misura pari al 30%;**
- ❖ **nel biennio 2026/2027 la riduzione è del 20%;**
- ❖ **nell'ultimo biennio 2028/2029 l'esonero scende al 10%.**
- Per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla Commissione Europea, "Quadro Temporaneo" (Temporary Framework) sugli aiuti di Stato (€ 800.000 limite massimo) dal 01/07/2021 sarà soggetta alle limitazioni in materia di aiuti di stato previste dagli artt. 107 e 108 del TFUE (De Minimis).

5. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati **anche in assenza di causali** per un periodo massimo di 12 mesi e **per una sola volta** entro il 31 marzo 2021.

Non è possibile effettuare una proroga o un rinnovo acasuale per chi ne abbia già fruito.

6. CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

La cassa integrazione covid-19 viene concessa **per una durata massima di ulteriori 12 settimane** collocate:

- ❖ tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di **Cassa integrazione ordinaria**;
- ❖ tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di **Assegno ordinario (FIS e FSBA) e di Cassa integrazione in deroga**.

I trattamenti di integrazione salariale potranno essere richiesti **per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021**.

I periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori, pari al massimo 6 settimane, collocati anche parzialmente nel mese di gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 (per semplificare dal 01/01/2021 sono utilizzabili solo le 12 settimane).

Per le 12 settimane non è previsto l'obbligo del versamento di un contributo addizionale.

7. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE

I Datori di Lavoro che **non richiedono nuovi periodi di cassa integrazione previsti dalla Legge di bilancio 2021** possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

8. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il divieto di licenziamento **viene esteso al 31 marzo 2021** e si applica a tutte le procedure di licenziamento collettivo e alla procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

9. ULTERIORE DETRAZIONE

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati, con un reddito complessivo annuo superiore a € 28.000,00 e fino a € 40.000,00.

L'importo per il periodo d'imposta 2021 è così determinato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < Reddito complessivo ≤ 35.000	$960 + 240 \times \frac{(35.000 - \text{Reddito Compl.})}{7.000}$
35.000 < Reddito complessivo ≤ 40.000	$960 \times \frac{(40.000 - \text{Reddito Compl.})}{5.000}$
> 40.000	0

10. ASSEGNO DI NATALITÀ'

Viene rifinanziato l'assegno di natalità riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La prestazione erogata dall'Inps viene determinata e modulata in base alle fasce ISEE.

11. CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0

Prorogato fino al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Prorogato al 2022 anche il credito d'imposta formazione 4.0

12. TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI

I lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, hanno diritto ad astenersi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Nello stesso periodo i lavoratori fragili hanno il diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile.

Cordiali saluti.

Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato